



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di Revisione economico-finanziaria

del Comune di Borgolavezzaro (NO)

Alla Procura regionale presso la Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per il
Piemonte

Oggetto: Comune di Borgolavezzaro (NO) - Esame dei rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 ad esito dell'istruttoria eseguita nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, commi 166 e segg., Legge n. 266/2005.

Con riferimento all'oggetto, si allega la deliberazione n. 93/2024/PRSE approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 22 maggio 2024.

Distinti saluti.

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese



MARGHERITA
RAGONESE
CORTE DEI CONTI
24.05.2024 10:39:46
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 93/2024/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario relatore
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.	Elisa MORO	Referendario

Nella camera di consiglio del 22 maggio 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR e n. 10/SEZAUT/2022/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.

1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006) gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2021 e 2022 e relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativa all'esercizio 2021 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Borgolavezzaro (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266

viste le richieste istruttorie formulata dal Magistrato Istruttore e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

vista l'ordinanza n. 24 del 17 maggio 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udita la Relatrice, Referendario Dott.ssa Maria Di Vita;

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità.

L'art. 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che: *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014) l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto

legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

I citati controlli attribuiti alla Corte dei conti in quanto organo magistratuale terzo e indipendente sono, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale, compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in ragione del perseguimento del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Ciò premesso, sono state esaminate le relazioni sui rendiconti 2021 e 2022, redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. L. 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione del Comune di Borgolavezzaro e si è reso necessario trasmettere all'Ente richieste istruttorie (con note: prot. ConTe n. 5741 del 05/07/2023, n. 14662 del 16/10/2023, n. 1966 del 20/03/2024) sui profili di seguito indicati:

- criticità nella riscossione dei residui;
- congruità FCDE;
- discordanze tra dati BDAP, relazione del revisore e questionario compilato ai sensi della Legge 23 dicembre 2005, n. 266
- indicatore di tempestività dei pagamenti;

L'Ente ha fornito riscontro con note: prot. ConTe n. 8258 del 12/09/2023, n. 16112 del 22/11/2023, n. 3920 del 27/04/2024 e relativi allegati

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Risultato di amministrazione al 31.12.2021 e al 31.12.2022

	Anno 2021	Anno 2022
Fondo cassa al 1° gennaio	1.184.762,33	1.573.615,90
Riscossioni	1.812.907,04	1.776.734,14
Pagamenti	1.424.053,47	1.904.991,84
Fondo di cassa al 31 dicembre	1.573.615,90	1.445.358,20
Residui attivi	471.094,00	763.238,76
Residui passivi	690.303,90	857.075,57
FPV spese correnti	22.367,61	12.441,90
FPV spese in conto capitale	162.675,66	203.521,75
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	1.169.362,73	1.135.557,74
FCDE al 31/12	237.017,84	221.672,56
Fondo anticipazioni liquidità	0,00	0,00
Fondo perdite soc. partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	14.809,38	50.088,52
Totale parte accantonata	251.827,22	271.761,08
Vincoli da leggi e principi cont.	52.175,17	73.804,50
Vincoli da trasferimenti	42.154,06	42.955,06
Vincoli da contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli attribuiti dall'ente	9.604,21	9.604,21
Altri vincoli	0,00	0,00
Totale parte vincolata	103.933,44	126.363,77
Totale parte destinata agli investimenti	5.321,77	5.321,77
Totale parte disponibile	808.280,30	732.111,12

Dal prospetto sul risultato di amministrazione emerge come sia per il 2021 che per il 2022 l'Ente ha chiuso l'esercizio con una quota disponibile ampiamente positiva. Non presenta criticità neanche la situazione di liquidità considerato l'ampio fondo cassa di cui l'Ente dispone.

Si evidenzia, per contro un aumento dei residui attivi: al 31.12.2021 i residui attivi erano pari a euro 471.094,00 di cui euro 201.711,27 relativi a esercizi precedenti, mentre al 31.12.2022 gli stessi si sono incrementati a euro 763.238,76 di cui euro 440.297,99 relativi a esercizi

precedenti. Analogamente anche i residui passivi si incrementano dal 2021 al 2022 da euro 690.303,90 a euro 857.075,57.

2. Gestione dei residui attivi

	Titolo 1			Titolo 3			Titolo 4		
	Residui attivi al 01/01	Riscossione in conto residui	%	Residui attivi al 01/01	Riscossione in conto residui	%	Residui attivi al 01/01	Riscossione in conto residui	%
2019	250.002,58	83.998,99	33,60	32.392,49	30.820,82	95,15	49.338,00	19.338,00	39,19
2020	266.550,72	54.503,93	20,45	35.729,23	33.892,64	94,86	90.000,00	60.000,00	66,67
2021	284.557,92	21.329,62	7,50	34.178,80	1.162,18	3,40	30.888,17	1.441,53	4,67
2022	239.248,48	27.914,56	11,67	33.819,76	2.247,96	6,65	127.922,80	-	-

Come emerge dalla tabella sopra riportata, nell'ultimo quadriennio si è rilevata una bassa capacità di riscossione soprattutto sul Titolo 1 e Titolo 3.

Il magistrato istruttore ha innanzitutto esaminato il rendiconto relativo all'esercizio 2021, riscontrando un elevato importo di insussistenze sui residui attivi pari ad euro 128.213,78 (Titolo 1 euro 80.319,69, Titolo 3 euro 19.335,62) pari a oltre il 40% del totale dei residui del titolo 1 e 3 all'1.12.2021.

Con riferimento al rendiconto 2021 l'Ente è stato quindi invitato:

- 1) a fornire un aggiornamento sulla situazione della riscossione dei residui attivi nel 2022;
- 2) ad indicare le motivazioni delle cancellazioni operate nel 2021.

L'Organo di revisione ha prodotto le seguenti tabelle che confermano nel 2022 il permanere di difficoltà nella riscossione atteso che su un importo complessivo di euro 471.094,00 nel 2021 si sono registrati incassi per soli euro 30.415,67 ed euro 380,34 di insussistenze.

ANNUALITA'	TITOLO	IMPORTO AL 1/1/2022	RISCOSSIONI C/RESIDUO NEL 2022	INSUSSISTENZE
2022	TITOLO 1	239.248,48	27.914,56	
2022	TITOLO 2	70.019,96	253,15	380,34
2022	TITOLO 3	33.819,76	2.247,96	
2022	TITOLO 4	127.922,80		
2022	TITOLO 9	83,00		
TOTALI		471.094,00	30.415,67	380,34

In merito alle cause della difficoltà di riscossione l'Organo di revisione riferisce "Quanto alle ragioni per le quali si è registrata una bassa capacità di riscossione nel triennio, in particolare relativamente al titolo 1, si evidenzia la non sempre corretta contabilizzazione delle riscossioni in c/residui poiché talvolta, per gli anni oggetto di rilievi da parte di codesta Corte dei Conti, si è proceduto a registrare le stesse in conto competenza. Nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'ufficio finanziario del Comune, che ha trovato compimento solo nel giugno/settembre di quest'anno, si sta procedendo ad identificare le erronee registrazioni degli anni precedenti ed a provi rimedio".

In relazione allo stralcio dei residui attivi anno 2021 è stato trasmesso il prospetto All. 2 relativo ai residui cancellati che conteneva le seguenti indicazioni rispetto alle cancellazioni effettuate:

"- anno 2013, debitori diversi, oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare: euro 28.558,47;

- anno 2014, debitori diversi, oggetto del debito: PRESCRITTO, somma da incassare: euro 31.341,67;

- anno 2015, debitori diversi, oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare: euro 25.281,22;

- anno 2016, debitori diversi, oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare: euro 23.696,80;

- anno 2018, debitori "non precisati", oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare euro 1.072,59;

- anno 2020, debitori "non precisati", oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare euro 18.263,03;

Totale euro 128.213,78".

Le motivazioni delle cancellazioni sono generiche, nella maggior parte dei casi le entrate sono qualificate come "Insussistenti" e in un unico caso "Prescritte". È stato pertanto richiesto di fornire ulteriori spiegazioni sulle motivazioni della cancellazione, precisando altresì quali siano state per ciascun importo le iniziative adottate per riscuotere il relativo credito prima di procedere alla cancellazione del residuo.

L'Organo di revisione ha riferito quanto segue:

"Per quanto riguarda lo stralcio dei residui attivi anno 2021, sentito anche l'istruttore che ha curato la redazione del rendiconto 2021 (ora in servizio presso Ente limitrofo), qui di seguito si dettagliano le motivazioni della cancellazione:

- anno 2013, debitori diversi, oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare: euro 28.558,47; si tratta di un "contributo per la sistemazione edificio scolastico". Nel 2013 accertata

entrata per 30.000 Euro, contributo riscosso nel 2021 per soli 1.441,53 (a seguito di rendicontazione dell'opera), quindi stralciata la differenza.

- anno 2014, debitori diversi, oggetto del debito: PRESCRITTO, somma da incassare: euro 31.341,67;

- anno 2015, debitori diversi, oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare: euro 25.281,22; si tratta di entrate da tributi TARI, cancellate in quanto prescritte.

- anno 2016, debitori diversi, oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare: euro 23.696,80; sentito anche l'istruttore che ha curato la redazione del rendiconto 2021, riferisce che la momento non è in grado di circostanziare le motivazioni per cui si è proceduto alla cancellazione. Si tratta comunque di entrate TARI.

- anno 2018, debitori "non precisati", oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare euro 1.072,59; si tratta di accertamento relativo a sanzioni ai sensi del Codice della Strada. La cancellazione è avvenuta a seguito della determinazione n. 4 del 26/04/2022 dell'Ufficio di Polizia Locale (annullamento in autotutela sanzioni CdS).

- anno 2020, debitori "non precisati", oggetto del debito: INSUSSISTENTE, somma da incassare euro 18.263,03; Questo ultimo è, su ammissione dell'allora istruttore, un errore di cancellazione. Si tratta di un accertamento per "compartecipazione gas venduto – gestione diretta gas", quindi un credito nei confronti della ditta che gestisce la rete del gas 2IRete Gas. L'anno successivo alla cancellazione la ditta ha pagato la fattura e, stante la cancellazione del precedente corretto accertamento, si è provveduto ad un nuovo accertamento, in competenza, di maggiore entrata. Si specifica che ci si riferisce all'istruttore che materialmente ha redatto il rendiconto ed il preliminare riaccertamento e non al Responsabile del Servizio in quanto nel 2022 la Responsabilità del Settore Finanziario era in capo al Sindaco. Quest'ultimo, come spesso accade, non possedeva le competenze tecniche per indirizzare o correggere l'operato del Ragioniere. Chi scrive è ben al corrente che tale precisazione è inconferente rispetto ad eventuali censure di Codesta Sezione di Controllo ed intende sottolineare che tutti gli Amministratori sono stati debitamente responsabilizzati circa l'importanza di una gestione dei conti pubblici diligente e conforme ai principi contabili, in particolare in questo caso al principio di competenza. Preme precisare altresì che in recepimento degli indirizzi di Codesta Corte l'Amministrazione ha provveduto a conferire incarico di Responsabile del Servizio Finanziario ad un Ragioniere esperto".

Dalle risposte che l'Organo di revisione emerge innanzitutto un significativo disordine contabile considerato che le basse percentuali di riscossione in conto residui vengono spiegate anche con un'errata contabilizzazione delle riscossioni, sebbene non sia del tutto chiaro per quale motivo le riscossioni sarebbero state contabilizzate "in conto competenza" piuttosto che in conto residui. Inoltre, rispetto ai residui cancellati, la documentazione fornita evidenzia che l'attività di riaccertamento ordinario dei residui è stata svolta senza un'adeguata motivazione degli stralci.

La prassi di non motivare in modo circostanziato le cancellazioni dei residui ha anche prodotto l'erronea eliminazione di una posta creditoria.

Al riguardo si deve rammentare quanto previsto al punto 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011: "*[..] il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l'obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie*".

Dalle spiegazioni fornite in sede di riscontro istruttorio in merito alle ragioni della cancellazione, è evidente che l'attività del recupero delle imposte non pagate è stata carente, in quanto per i residui degli anni 2014 e 2015 la cancellazione è dovuta al maturarsi della prescrizione. Anche con riferimento a tali partite non sono state indicate le cause che hanno portato alla maturazione della prescrizione.

A tale proposito pare opportuno sottolineare che un'efficace azione di contrasto all'evasione è necessaria anche per assicurare condizioni di equità fiscale, in osservanza dell'obbligo di contribuzione sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Si ricorda anche quanto affermato, a proposito del dovere tributario, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 120 de 2021: "*Questa Corte ha già precisato che tale dovere, riconducibile al valore inderogabile della solidarietà di cui all'art. 2 Cost., è «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288 del 2019). Si deve ora ribadire che un'adeguata riscossione è essenziale non solo per la tutela dei diritti sociali, ma anche di gran parte di quelli civili, data l'ingente quantità di risorse necessaria al funzionamento degli apparati sia della tutela giurisdizionale sia della pubblica sicurezza, entrambi indispensabili per la garanzia di tali diritti*".

Per quello che riguarda l'obbligo di una adeguata motivazione delle cancellazioni dei residui, anche in funzione del controllo dell'operato dell'amministrazione nella gestione dei propri crediti, si rammenta che il provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui è effettuato annualmente, previa acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, cui si raccomanda il compimento di tutte le necessarie e rigorose verifiche sia rispetto al mantenimento dei residui in bilancio che all'adeguata motivazione della loro cancellazione, secondo quanto indicato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (par. 2.9.1 Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione pubblicati dal CNDCEC).

Per quanto riguarda la situazione dei residui al 31.12.2022, è stata condotta un'analisi sulla anzianità degli stessi. Sono state rilevate delle imprecisioni rispetto alla tabella inserita nel questionario sul rendiconto 2022 compilato dall'Organo di revisione e, in riscontro alla nota

inviata dal magistrato istruttore, il 27 aprile 2024 l'Ente ha inviato una tabella aggiornata e corretta che si riporta di seguito:

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	Totali
Titolo 1	85.683,90	43.792,00	47.547,86	34.310,16	172.048,76	383.382,68
Titolo 2	0,00	0,00	3.600,00	65.786,47	16.603,15	85.989,62
Titolo 3	0,00	0,00	13.681,00	17.890,80	87.698,52	119.270,32
Titolo 4	0,00	0,00	888,17	127.034,63	41.415,61	169.338,41
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 8	0,00	0,00	0,00	83,00	5.174,73	5.257,73
Totali	85.683,90	43.792,00	65.717,03	245.105,06	322.940,77	763.238,76

La tabella mostra che a fine 2022 risultavano residui per annualità precedenti al 2022 per euro 440.297,99 (precedenti al 2019 euro 85.683,90).

Al riguardo preme evidenziare che l'obbligo di circostanziata motivazione non riguarda solo le cancellazioni ma il mantenimento di residui vetusti e in particolar modo di quelli di durata ultraquinquennale. L'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011 impone di esplicitare nella relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, e motivando la fondatezza degli stessi. Si richiama, in proposito quanto affermato nella Deliberazione n. 144/2023/PAR Corte conti, sez. contr. Marche a proposito del citato art. 11 D.Lgs. 118/2011: *"Tale norma sta chiaramente a significare che, per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo ultraquinquennale non è sufficiente l'assenza di ragioni per la sua cancellazione, essendo invece necessaria l'esigenza di idonee giustificazioni per il suo mantenimento. E tanto più remoto è l'esercizio di provenienza del residuo, tanto più solide, ragionevoli e stringenti dovranno essere le motivazioni addotte per poterlo mantenere in bilancio, nel senso, cioè, che l'onere motivazionale si fa via via sempre più aggravato all'aumentare dell'anzianità del residuo stesso, onde evitare che tale mantenimento possa offrire una copertura meramente fittizia della spesa"*.

E' stata acquisita dal sito dell'Ente la "Relazione al rendiconto della gestione Esercizio 2022 redatta dalla Giunta Comunale" art. 11, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e il paragrafo "Ragioni di persistenza di residui con anzianità superiore a cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi" non contiene alcun commento.

Anche a tale proposito risulta particolarmente efficace l'intervento recente della Corte Costituzionale che ha ribadito (con la sentenza n. 39 del 2024) come "il *principio della previa dimostrazione analitica dei crediti e delle somme da riscuotere, iscrivibili nelle partite dei residui attivi e computabili ai fini dell'avanzo d'amministrazione, è, nel nostro ordinamento, principio risalente, in ragione della sua stretta inerenza ai concetti di certezza e attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della gestione economica e finanziaria*» (sentenza n. 138 del 2013), dotato di un implicito valore cogente, onde evitare che nel rendiconto possano entrare a far parte somme presunte e non accertate".

Dai riscontri forniti emerge che nel 2023 l'Ente ha proseguito in un'attività di ricognizione della recuperabilità dei residui attivi iscritti nel rendiconto. Nella risposta inviata il 27 aprile 2024, l'Ente ha infatti allegato il prospetto dei residui attivi al 31.12.2023 da cui risulta che sono stati cancellati residui attivi TARI (anni 2017-2018-2019) per euro 126.320,77, elemento questo che conferma la scarsa recuperabilità dei residui iscritti nell'esercizio 2022.

Ciò posto, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato, invita l'Ente ad adottare azioni correttive al fine di superare la situazione di disordine contabile e le criticità che hanno portato al "massivo" stralcio di crediti iscritti in bilancio, garantendo una più scrupolosa osservanza dei principi contabili che regolano la gestione dei residui, di cui al punto 9.1. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Di ritiene opportuna anche la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale della Corte dei Conti, per gli eventuali profili di competenza, in relazione a quanto dichiarato dall'Ente circa la prescrizione di alcune poste creditorie.

3. Adeguatezza FCDE

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. Esso costituisce una quota accantonata del risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 167, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, ed è commisurato alla quota di crediti che si prevede di non incassare in corso di esercizio. L'eventuale sottostima o errata determinazione di esso è destinata ad incidere sul risultato finale di amministrazione alterandone la trasparenza, veridicità e attendibilità (Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, n. 8/2018/EL).

Nell'esempio n. 5 dell'allegato 4.2. D.Lgs. n. 118/2011 viene indicato il criterio di calcolo per l'accantonamento a FCDE.

Ai fini del calcolo del FCDE l'Ente deve:

1. determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia esazione l'importo complessivo dei residui a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;

2. calcolare, in corrispondenza di ciascun'entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

3. applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a 100 delle media del rapporto tra incassi e residui attivi nel quinquennio.

Nel 2022 l'accantonamento a FCDE è stato pari ad euro 221.672,56. Il FCDE è rimasto pressoché invariato rispetto al 2021 a fronte di un aumento dell'ammontare di residui attivi del Titolo 1 e 3 (da euro 273.068,24 a fine 2021 ad euro 502.653,00 a fine 2022).

Da un calcolo teorico effettuato considerando la media delle riscossioni del quinquennio sul Titolo 1 e sul Titolo 3 rilevate da BDAP, risulterebbe un importo del FCDE pari ad euro 320.488,57, rispetto ad euro 221.672,56 accantonato dall'Ente:

	RESIDUI /INCASSI					RENDICONTO ANNO		2022
	2018	2019	2020	2021	2022	% accant.	2022 residui	2022 FCDE
<i>Titolo 1 residui</i>	437.394,86	250.002,58	266.550,72	284.557,92	239.248,48			
<i>Titolo 1 incassi</i>	310.627,82	83.998,99	54.503,93	21.329,62	27.914,56			
%	71,02%	33,60%	20,45%	7,50%	11,67%	71,15%	383.382,68	272.793,54
						<i>Media semplice</i>	28,85%	
<i>Titolo 3 residui</i>	35.167,59	32.392,49	35.729,23	34.178,80	33.819,76			
<i>Titolo 3 incassi</i>	35.167,59	30.820,82	33.892,64	1.162,18	2.247,96			
%	100,00%	95,15%	94,86%	3,40%	6,65%	39,99%	119.270,32	47.695,03
						<i>Media semplice</i>	60,01%	
							Totale FCDE	320.488,57

L'Organo di revisione è stato invitato a trasmettere:

- dettagliati riferimenti in ordine ai criteri adottati per la costruzione del fondo con la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 per definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi, secondo quanto previsto dal principio contabile 3.3. di cui all'allegato 4.2. D.Lgs. n. 118/2011;
- fornire un elenco dettagliato dei residui esclusi dall'accantonamento al fondo e la motivazione dell'eventuale esclusione.

La risposta fornita dall'Organo di revisione non è stata esaustiva: non è stato trasmesso l'elenco dei residui esclusi né il prospetto di calcolo utilizzato per calcolare la percentuale da applicare allo stock di residui al 31.12.2022.

Dal prospetto trasmesso (Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità)-Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti anno 2022) si ricava comunque che:

- per il Titolo 1, su un ammontare di residui pari a euro 383.382,68 l'accantonamento è di euro 217.983,07 pari al 56,86% dei residui; ciò a fronte di una percentuale di riscossione sul Titolo 1 che nel 2022 è stata dell'11,67%.
- per il Titolo 3, su un ammontare di residui pari a euro 119.270,32, l'accantonamento è di euro 3.689,49 pari al 3,09% dei residui; ciò a fronte di una percentuale di riscossione sul Titolo 3 che nel 2022 è stata del 6,65%.

L'Allegato 4.2, principio 3.3. esempio 5. D.Lgs. 118 del 2011 individua in modo specifico le entrate che possono essere escluse dall'accantonamento a FCDE prevedendo che: "[N]on richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione, c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa". Inoltre, il già citato principio 3.3. precisa che, con riferimento alle entrate che l'Ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Si fa peraltro presente che dall'allegato dei residui attivi 2022 tratto da BDAP risultano voci che non sembrerebbero rientrare tra le categorie di entrate escluse dal calcolo (ad esempio proventi lampade votive per euro 36.716,50, sanzioni codice della strada per euro 6.824,80).

4. Errori di compilazione nel questionario e nel parere dell'organo di Revisione

Come sopra evidenziato, alla tabella -Risultato di amministrazione- comunicata in BDAP risulta che l'Ente ha conseguito nell'esercizio 2021 un risultato di amministrazione parte disponibile pari ad euro 808.280,30 (FCDE euro 237.017,84, altri accantonamenti euro 14.809,38, parte vincolata euro 103.933,44, parte destinata ad investimenti euro 5.321,77).

Nella relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto anno 2021 e nella relazione sul consuntivo 2021 ex art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il risultato di amministrazione risulta essere di 792.519,14, e la quota vincolata di euro 119.624,23.

Anche nella relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto anno 2022 ex art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 viene riportato un valore del risultato di amministrazione di euro 731.940,50 invece che di euro 732.111,12.

Anche rispetto alla consistenza del fondo cassa si è rilevata una discrasia tra i dati trasmessi in BDAP e quelli presenti nel questionario.

L'Ente ha riferito che le differenze sono dovute a errore materiali nella compilazione del questionario e del parere dell'Organo di revisione e che devono considerarsi corretti i dati trasmessi in BDAP.

5. Indicatore di tempestività dei pagamenti.

Dal sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente –Pagamenti dell'amministrazione, l'indicatore di tempestività dei pagamenti 2021 annuale risulta essere pari a 2,40 giorni. Le difficoltà nel garantire il rispetto della normativa in materia di pagamento delle obbligazioni commerciali sembrano aumentate nel 2022, in quanto l'indicatore di tempestività di pagamento è pari a 36,69 giorni. Si tratta di criticità non legate a problemi di cassa in quanto il fondo cassa del Comune era pari a euro 1.573.615,90 a fine 2021 ed a euro 1.445.358,20 a fine 2022. Ciò è confermato dallo stesso Ente che riferisce che le criticità sono collegate a problemi di carenza di personale e che pertanto le stesse dovrebbero trovare risoluzione con l'immissione di nuove risorse.

In merito, occorre evidenziare che il rispetto della tempestività dei pagamenti risponde ad uno specifico obbligo di legge previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e da cui discende la necessità di adottare ogni misura organizzativa idonea a garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. Va, inoltre, evidenziato che la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. Dai dati BDAP, emerge che per il 2021 l'Ente ha dovuto costituire un "fondo garanzia debiti commerciali" di euro 6.000,00 nel 2021 e di euro 33.500,00 nel 2022.

L'Ente non ha indicato le specifiche misure organizzative adottate per consentire il rispetto della citata normativa ma dai dati relativi al 2023 pubblicati sul sito del Comune l'indicatore di tempestività di pagamenti evidenzia il rispetto dei termini di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame delle relazioni al rendiconto relativo all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022 del comune di Borgolavezzaro (NO)

ACCERTA

- difficoltà di riscossione dei residui attivi di cui al titolo 1 e al titolo 3;
- il mancato rispetto del principio 9.1 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 in merito all'obbligo di motivazione delle cancellazioni dei residui attivi;
- l'inattendibilità della quantificazione del FCDE con riferimento al rendiconto 2022;
- il mancato rispetto dei termini per il pagamento delle obbligazioni commerciali negli esercizi 2021 e 2022;

DISPONE

Che l'Ente provveda, a verificare il calcolo del FCDE relativo all'ultimo rendiconto approvato rettificando il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, laddove lo stesso risulti non rispettoso del criterio di calcolo di cui all'esempio n. 5 dell'allegato 4/2, D.Lgs. n. 118/2011

INVITA

il Comune a:

- adottare tutte le iniziative necessarie per potenziare la capacità di riscossione ed a evitare il ripetersi di errori nella contabilizzazione delle entrate;
- porre particolare attenzione in fase di riaccertamento ordinario all'obbligo di motivazione sia per gli stralci dei residui attivi sia per il mantenimento dei crediti più risalenti nel tempo.

L'Organo di revisione a prestare il massimo supporto al Comune nell'osservanza degli obblighi posti dai principi contabili.

DISPONE ALTRESI'

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del Sindaco dell'Ente e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Borgolavezzaro (NO);
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura regionale della Corte dei Conti, per gli eventuali profili di competenza, in relazione a quanto dichiarato dall'Ente in merito alla prescrizione di alcune poste creditorie.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del 22 maggio 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Maria Di Vita

MARIA DI
VITA
CORTE DEI
CONTI
23.05.2024
12:04:16
GMT+01:00



Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio



Depositato in Segreteria il **24 maggio 2024**

Il Funzionario preposto

Margherita Ragonese

